



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 31
in data 29/07/2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE

Oggetto:

I.U.C. ANNO 2014 APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI TASI E IMU.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Presenza
CACIOLI ENZO	Presente
LENTUCCI SILVIA	Presente
SOTTANI FILIPPO	Presente
BERNARDONI ENRICO	Presente
INNOCENTI NICCOLO'	Presente
RENZI SARA	Presente
CORSI GIAN LUCA	Presente
ORLANDINI LORENZA	Presente
MONINI GIANNI	Presente
MORBIDELLI MARCO	Presente
GRASSI ANTONELLA	Presente
BENEDETTI FRANCESCO	Presente
QUERCIOLI CHIARA	Presente

Totale Presenti: 13

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Elena Di Gisi.

Il Sindaco del Consiglio, Dott. Enzo Cacioli, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipano gli assessori esterni: FRANCHI SANDRA, BORGHERESI RICCARDO.

La presente deliberazione si compone di N. === allegati.

Il Sindaco espone il punto.

Il cons. Morbidelli anticipa il proprio voto contrario.

II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge della Regione Toscana n. 32 del 18 giugno 2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 26 giugno 2013, avente ad oggetto l'istituzione del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, a far data dal 1° gennaio 2014

CONSIDERATO che il 25 maggio u.s. si sono svolte le Elezioni Amministrative e con Delibera di C.C. n.1 del 11.06.2014 è stata convalidata l'elezione del Consiglio Comunale; PREMESSO che:

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

ai sensi del comma 677, Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che sono state proposte per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota ordinaria 7,90 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e immobili concessi in locazione;
- aliquota 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

- aliquota ridotta del 7,60 per mille per abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi risiedano e dimorino abitualmente e per immobili non produttivi di reddito fondiario;
- aliquota del 9,50 per mille immobili tenuti a disposizione del proprietario e loro pertinenze;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'articolo 1, comma 681, della legge di stabilità anno 2014 (legge 147/2013), in base al quale "Nel caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso

dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.

Vista la Delibera del Commissario Prefettizio n.50 dell'08/05/2014 in cui si fissava il pagamento dell'80% a carico del diritto di proprietà e il 20% a carico dell'occupante si rileva la necessità di modificare tale ripartizione e si stabilisce che la percentuale a carico del titolare del diritto di proprietà è del 90% e del 10% a carico dell'occupante.

Rilevato che

Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

Dato atto che il gettito della TASI stimato in circa € 520.484,76 può essere destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Spese illuminazione pubblica	€.243.436,00
Spese manutenzione strade e verde pubblico	€.167.749,56
Spese anagrafe, stato civile, elettorale (al netto entrate per diritti)	€.109.299,20

Richiamati

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

CON voti: 9 Favorevoli, 4 Contrari (Morbidelli, Grassi, Benedetti e Quercioli), espressi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota ordinaria 7,90 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e immobili concessi in locazione;
- aliquota 7,90 per immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
- aliquota 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- aliquota ridotta del 7,60 per mille per abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi risiedano e dimorino abitualmente e per immobili non produttivi di reddito fondiario;
- aliquota del 9,50 per mille immobili tenuti a disposizione del proprietario e loro pertinenze;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e detrazioni TASI nelle seguenti misure:

esenzione TASI

-immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, come definita ai fini IMU, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A1, A8 e A9 con rendita complessiva inferiore a € 300,00;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,90 per mille:

-abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale come definite nel regolamento IMU, con rendita complessiva superiore ad € 300,00,

detrazione di € 80,00 per le abitazioni con rendita complessiva da € 300,00 a € 399,00,

detrazione di € 50,00 per le abitazioni con rendita complessiva da € 400,00 a € 499,00,

detrazione di € 30,00 per le abitazioni con rendita complessiva da € 500,00 a € 550,00;

-immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze accatastate in categoria A/1 A/8 e A/9;

-abitazione principale e pertinenze della stessa, del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (tutte le persone risultanti da certificazione anagrafica) è compresa un a persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 legge 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della L. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della L. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione, su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;

-immobile destinato a casa coniugale assegnata all'ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

aliquota TASI nella misura di 1 per mille :

- per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,95 per mille:

- per tutti gli immobili concessi in locazione e aree edificabili;

-per gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati;

-immobili a disposizione del proprietario e loro pertinenze (c.d. "seconde case")

aliquota TASI nella misura di 0,75 per mille :

-abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che vi risiedano e dimorino abitualmente;

-immobili non produttivi di reddito fondiario;

3)di fissare in via definitiva per l'anno 2014, nel caso di immobili occupati dai soggetti diversi dal relativo diritto di proprietà, le seguenti misure di TASI a carico del proprietario e dell'occupante:

- 90% a carico del titolare del diritto di proprietà
- 10% a carico dell'occupante.

4) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 520.484,76 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Spese illuminazione pubblica	€.243.436,00
Spese manutenzione strade e verde pubblico	€.167.749,56
Spese anagrafe, stato civile, elettorale (al netto entrate per diritti)	€.109.299,20

5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

6) Di dare mandato all'ufficio tributi di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000, con separata votazione e con il seguente esito di voti: 9 Favorevoli, 4 Contrari (Morbidelli, Grassi, Benedetti e Quercioli), espressi palesemente per alzata di mano.-

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Di Gisi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L'ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:

- Ufficio Programmazione e Ragioneria
- Ufficio Gestione Entrate e Tributi